



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI SOLIDALI

Art. 1 - DEFINIZIONE

Per orto solidale s'intende un appezzamento di terreno, messo a disposizione di singoli o di nuclei famigliari residenti nella Diocesi di Gorizia, con l'obiettivo di favorire un utilizzo, ad uso dei concessionari, destinato alla sola coltivazione di ortaggi e fiori secondo tecniche naturali di coltivazione.

Art. 2 – FINALITA'

L'idea progettuale degli orti solidali si propone:

1. contribuire a ridurre le difficoltà economiche delle famiglie, mettendo a disposizione appezzamenti di terreno dove coltivare e raccogliere prodotti ortofrutticoli;
2. incrementare le possibilità di aggregazione, condivisione, integrazione e collaborazione sociale;
3. favorire l'insegnamento e la diffusione di tecniche di coltivazione, smaltimento rifiuti (compostaggio) e sostenibilità ambientale;
4. promuovere le "buone prassi" nella conduzione degli orti attraverso forme di educazione ambientale.

Art. 3 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

- la sistemazione iniziale dell'area;
- la suddivisione dell'area in lotti;
- l'installazione di eventuali ricoveri per gli attrezzi;
- il controllo delle modalità del regolare utilizzo degli orti da parte degli assegnatari;
- l'organizzazione di incontri di orticoltura.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

- l'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, l'assegnatario non potrà affittare in nessuna forma il terreno affidatogli;
- l'orto verrà coltivato personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare;
- non potrà essere svolta sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola;
- l'assegnatario è tenuto a rispettare i limiti del terreno concesso;
- è vietato l'uso di contenitori per la raccolta delle acque;



- l'assegnatario non potrà installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione, per il solo periodo invernale, di serre removibili, con una altezza dal suolo non superiore a 1 metro;
- gli orti dovranno essere coltivati in modo biologico ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione. L'Associazione potrà dare supporto formativo all'uso di metodi biologici di coltivazione;
- i rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.);
- ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Associazione resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, in base al Codice Civile;
- allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo di concessione, senza che l'Associazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'assegnatario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- mantenere l'orto in stato decoroso e coltivarlo con regolarità;
- usare i luoghi comuni solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, ecc., a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- non danneggiare in alcun modo gli altri orti;
- l'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare, oltre al pagamento dei costi di utenza, la revoca dell'affidamento dell'orto;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- non allevare, detenere o introdurre sul lotto animali di qualsiasi specie (cani inclusi);
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari;
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- non accendere fuochi.

Al venir meno alle regole su indicate, l'assegnazione verrà revocata.



Art. 5 – DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata di anni 3 con possibilità di anticipata rinuncia da parte degli assegnatari. In questo caso potranno subentrare i richiedenti esclusi in ordine di graduatoria. Gli assegnatari possono presentare domanda nel nuovo bando.